



Il femminicidio di Lorena Quaranta: commento alla sentenza n. 27115/2024 - I sez. Penale della Corte di Cassazione

Avv. Graziella Dorotino

Nelle prime ore del 31/03/2020 una giovane donna siciliana, Lorena Quaranta, perde la vita per mano del proprio compagno il quale, nel corso di una lite avvenuta nella loro abitazione, dapprima colpiva la medesima con un oggetto contundente alla fronte, poi, dopo averla immobilizzata, le cagionava un arresto cardiocircolatorio per asfissia acuta da soffocazione diretta¹.

Poco dopo la commissione del delitto l'uomo tentava, invano, di togliersi la vita.

I fatti di cui sopra portavano la Corte di Assise di Messina, in data 14/07/2022, a condannare l'uomo, imputato del reato di omicidio volontario, aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p.² (in ragione del rapporto affettivo con la vittima) alla pena dell'ergastolo.

Già nel corso del primo grado di giudizio, la difesa dell'imputato esortava l'autorità giudicante a valutare – quale elemento utile ai fini della determinazione della pena – la condizione psicologica del proprio assistito nel periodo immediatamente antecedente al delitto, difatti, emergeva come il compagno della sig.ra Quaranta vertesse in uno stato di perenne agitazione e preoccupazione per sé e per la salute dei propri genitori a causa del cd. *lockdown*, indetto nei primi giorni del mese di marzo 2020.

In particolare, soltanto il giorno antecedente all'uccisione della propria compagna, l'uomo si allontanava dalla propria abitazione per recarsi nel diverso Comune di residenza dei propri genitori, al fine accertarsi che questi ultimi non presentassero sintomi, benché la sig.ra Quaranta manifestasse da diverse ore forti dolori alle vie respiratorie.

I giudici della Corte di Assise di Messina, tuttavia, avevano ritenuto tale constatazione irrilevante ai fini della determinazione della pena e, pertanto, avevano condannato l'uomo alla pena dell'ergastolo ex artt. 575 e 576 c.p., senza riconoscere l'applicabilità di alcuna circostanza attenuante.

¹ Fonte Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.

² Art. 576 del Codice penale – R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398.

Il reo, per il tramite dei propri difensori, presentava ricorso in appello avverso la sopracitata sentenza e, difatti, la Corte d'Assise di appello di Messina veniva investita della questione.

Con sentenza emessa in data 18/07/2023, i giudici di gravame confermavano la decisione di primo grado in punto di condanna alla pena dell'ergastolo ai sensi degli artt. 575 e 576 c.p., riformandola soltanto nella parte in cui non prevedeva l'ulteriore condanna al risarcimento dei danni patiti dai congiunti della vittima, costituitisi parte civile nel processo penale.

Nuovamente, dunque, non veniva riscontrata alcuna circostanza attenuante generica applicabile al caso di specie, venendo ribadito come la perizia redatta dal CTU nel corso del primo grado avesse escluso che la capacità di intendere e di volere dell'imputato potesse essere stata in qualche modo alterata – se non compromessa del tutto – da una patologia psichiatrica preesistente, dovendosi presumere, invece, che nelle ore antecedenti al delitto l'uomo avesse versato in *“una condizione emotiva di severa ansia, evoluta in angoscia che, però, non ha assunto una dimensione francamente psichiatrica”*.

Nel medesimo contesto, inoltre, veniva rilevato come la condizione di ansia in cui era precipitato l'imputato rientrasse nel novero degli stati emotivi che né escludono né diminuiscono l'imputabilità *ex art. 90 c.p.*⁴

L'imputato, ulteriormente insoddisfatto di come la Corte d'Assise di appello avesse ricostruito il proprio profilo psicologico, decideva di portare la vicenda dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ebbene, con sentenza n. 27115/2024, emessa in data 30/05/2024 e depositata presso la Cancelleria in data 09/07/2024, i giudici di legittimità annullavano parzialmente la sentenza pronunciata al termine del giudizio di secondo grado, limitatamente al punto riguardante l'applicabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 c.p.⁵

La presente dissertazione, quindi, mira ad individuare ed esporre, in maniera puntuale ma sintetica, quegli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto gli Ermellini a giungere ad una diversa valutazione dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, ritenendo, così, quest'ultimo meritevole di una punizione meno afflittiva rispetto all'ergastolo.

Gli Ermellini, anzitutto, precisavano come secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali *“l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse”*⁶ ed, ancora, come *“al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento*

3 Corte Cass., I sez. penale, sent, 9 Luglio 2024, n. 27115. Estratta come allegato da Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.

4 Art. 90 del Codice penale – R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398.

5 Art. 62 del Codice penale - R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398.

6 Corte Cass, III sez. penale, sent., 18 Marzo 2021, n. 24128.

*del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato o alle modalità di esecuzione dello stesso può risultare all'uopo sufficiente*⁷.

Ciò considerato, gli Ermellini ritenevano che, sia dinanzi alla Corte d'Assise sia dinanzi alla Corte d'Assise di appello, si fosse verificato un travisamento del dato processuale, ossia che fosse carente l'esame degli elementi sino a quel momento raccolti, concernenti la personalità del reo, l'entità del reato e le modalità di esecuzione.

In primo luogo, i giudici di legittimità escludevano la possibilità che il delitto avesse avuto una matrice legata al genere, non essendo stato possibile – o quanto meno – non essendo riuscita l'accusa a dare prova di precedenti e chiari segnali misogini nella quotidianità dell'imputato.

Anzi, proprio partendo da questo ultimo assunto, si valutava come altamente plausibile e ragionevole dover rinvenire una diretta connessione fra il disagio psicologico che aveva afflitto il compagno della sig.ra Quaranta e *“gli anomali comportamenti”*⁸ dal medesimo tenuti a partire dalla tarda mattinata del 30 marzo 2020.

Al fine di avvalorare questa ultima tesi, invero, i giudici di legittimità segnalavano come alla luce della condotta posta in essere dall'imputato poche ore prima dell'evento lesivo (recarsi presso un differente Comune malgrado i divieti vigenti per poi far ritorno in quello d'appartenenza nelle ore successive), era inevitabile supporre che il medesimo avesse vissuto un vero e proprio dissidio interiore fra *“la necessità di dare sfogo al suo incompressibile ed oramai esacerbato disagio psicologico (...) e quella di onorare, come accuratamente raccomandatogli da tutti coloro con cui interloquì in quelle ore, i propri doveri di compagno e cittadino (...)”*⁹.

Ma vi è di più.

Secondo gli Ermellini il percorso argomentativo dei giudici di merito presenta dei profili problematici, quando considera il tentativo dell'omicida di porre fine alla propria vita quale strumento per mitigare quanto realizzato ai danni della propria compagna e non, invece, come ulteriore segnale di una condizione di agitazione tale da ostacolare *“la pronta attivazione di quei presidi di ordine psicologico, affettivo, relazionale, sanitario, diretti a mitigarne gli effetti ed a prevenirne l'escalation”*¹⁰.

Appare evidente, dunque, come secondo i giudici di legittimità la condizione psicologica dell'imputato nelle ore immediatamente antecedenti al delitto avrebbe dovuto costituire un fattore incidente sulla misura della sua responsabilità penale, fermo restando (ovviamente) l'immane disvalore della condotta posta in essere.

7 Corte Cass., II sez. penale, sent., 15 Luglio 2020, n. 23903.

8 Corte Cass., I sez. penale, sent, 9 Luglio 2024, n. 27115. Estratta come allegato da Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.

9 Corte Cass., I sez. penale, sent, 9 Luglio 2024, n. 27115. Estratta come allegato da Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.

10 Corte Cass., I sez. penale, sent, 9 Luglio 2024, n. 27115. Estratta come allegato da Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.

Con tali considerazioni, gli Ermellini hanno voluto nuovamente porre all'attenzione della collettività una questione da sempre molto dibattuta sia in giurisprudenza sia fra gli studiosi del diritto, ossia il ruolo centrale che – in uno Stato di diritto fondato sul principio del *favore rei* – dovrebbe essere riconosciuto all'istituto giuridico del bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti di cui all'art. 69 del nostro Codice Penale¹¹.

Secondo tale norma, difatti, il giudice è chiamato a svolgere il cd. giudizio di bilanciamento delle circostanze ogni qualvolta, in relazione ad un medesimo fatto di reato, si trovi dinanzi ad una situazione di eterogeneità fra circostanze attenuanti ed aggravanti.

Alla luce di tale operazione, poi, esaminati tutti gli elementi circostanziali del caso, il giudice dovrebbe decretare se fra i medesimi elementi sussista un rapporto di equivalenza (troverebbe applicazione la pena individuata all'interno della cornice edittale), oppure, di prevalenza (le circostanze attenuanti prevarrebbero su quelle aggravanti) o ancora di sub-valenza (troverebbero attuazione le sole circostanze aggravanti)¹².

È opportuno segnalare che il legislatore abbia voluto introdurre nel nostro ordinamento le cd. circostanze rafforzate/blindate (totalmente od in parte immuni al meccanismo del bilanciamento), proprio come correttivo all'istituto di cui all'art. 69 c.p.

Peraltro, con la nota sentenza n. 42414/2021 del 29/04/2021, le Sezioni Unite hanno chiarito come *“le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p. che con circostanze che invece non lo ammette in modo assoluto, devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato se non ricorresse alcuna di dette circostanze”*¹³.

Il legislatore, tuttavia, non ha ritenuto di dover riconoscere una natura rafforzata alla circostanza aggravante speciale dell'ergastolo ex art. 576 c.p., motivo per cui il concorso di questa con anche solo una circostanza attenuante (comprese le circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62 c.p.) potrebbe consentire all'imputato di non essere soggetto alla pena dell'ergastolo.

Nel caso di specie, quindi, poiché i giudici di legittimità hanno valutato negativamente l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 c.p. ad opera della Corte d'Assise d'Appello di Messina, nonché non trovando spazio il correttivo delle circostanze cd. rafforzate, spetterà ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria determinare se, fra le circostanze eterogenee individuate, intercorra un rapporto di equivalenza, oppure, di sub-valenza.

Nonostante la decisione della Corte di Cassazione qui in esame abbia suscitato non poche perplessità - prima fra tutte la specificazione che non si dovesse attribuire al delitto una

11 Art. 69 del Codice penale – R.D. 19 Ottobre 1930, n. 1398.

12 Compendio di diritto penale – parte generale e speciale, Roberto Garofoli pagg. 256 e ss.

13 Corte Cass, Sez. Unite, sent., 29 Aprile 2021, n. 42414.

matrice legata al genere¹⁴ (a parere di chi scrive questa specificazione in futuro potrebbe creare un precedente pericoloso ai danni delle lotte volte al riconoscimento del delitto di femminicidio nelle aule di Tribunale) - è pur vero che gli Ermellini non chiedono altro che sia data attuazione all'istituto giuridico garantista sancito dall'art. 69 del nostro Codice Penale.

¹⁴Corte Cass., I sez. penale, sent., 9 Luglio 2024, n. 27115. Estratta come allegato da Il Diritto – quotidiano Dike <https://ildiritto.it/penale/omicidio-lorena-quaranta-sentenza-annullata-per-stress-da-covid/>.